

# **BVGer C-7182/2017 vom 19. Januar 2018**

Bundesverwaltungsgericht, 2018-01-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-7182\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-7182_2017)

FR: TAF C-7182/2017 du 19 janvier 2018

IT: TAF C-7182/2017 del 19 gennaio 2018

## **Regeste**

Assicurazione per l'invalidità (altro)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Con decisione dell'8 settembre 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha riconosciuto il diritto di A.\_\_\_\_\_ di percepire un quarto di rendita di invalidità dal 1° marzo 2013, nonché la rendita ordinaria per figlio legata alla rendita della madre.

### **E. 2.1**

Con sentenza C-5764/2014 dell'8 agosto 2017, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso presentato dall'interessata l'8 ottobre 2014 e riformato la decisione dell'8 settembre 2014 nel senso di riconoscere all'insorgente il diritto di percepire una mezza rendita dal 1° marzo 2013, nonché la rendita ordinaria per figlio legata alla rendita della madre.

### **E. 2.2**

Visto l'esito della causa, nella menzionata sentenza, il TAF ha inoltre disposto la restituzione alla ricorrente delle spese processuali di fr. 400.- e posto a carico dell'UAIE un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'000.-.

### **E. 3**

Il 14 settembre 2017, l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, mediante il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza del TAF dell'8 agosto 2017 e la conferma della propria decisione dell'8 settembre 2014.

### **E. 4.1**

Con sentenza 9C\_627/2017 dell'11 dicembre 2017, il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato la sentenza del TAF e la decisione dell'UAIE e rinviato la causa all'UAIE per completamento dell'istruttoria - al fine di una nuova determinazione del tasso d'invalidità - fermo restando il diritto dell'interessata a un quarto di rendita a partire dal 1° marzo 2013.

### **E. 4.2**

Il Tribunale federale ha altresì rinviato la causa al TAF per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente.

### **E. 5**

Secondo giurisprudenza, la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente anche se la causa è rinviata

all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (DTF 137 V 57 consid. 2).

#### **E. 6**

Ne consegue che, anche in seguito alla sentenza 9C\_627/2017 dell'11 dicembre 2017 del Tribunale federale (di cassazione per esperire ulteriori accertamenti), l'interessata deve reputarsi vincente nella causa C-5764/2014 dinanzi al TAF. Pertanto, non vi è motivo, alla luce della menzionata sentenza del Tribunale federale, di modificare le spese processuali e le spese ripetibili rispetto a quanto deciso nella precedente procedura C-5764/2014.

#### **E. 7.1**

Visto l'esito della causa, nella causa C-5764/2014 non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 27 ottobre 2014, sarà restituito alla ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato.

#### **E. 7.2**

Ritenuto che l'insorgente nella causa C-5764/2014 era rappresentata da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi i disborse ed esclusa l'imposta sull'IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-995/2014 del 9 marzo 2017 consid. 10.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

#### **E. 8**

Infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS-TAF), la ricorrente non essendo intervenuta nella presente procedura (neppure sarebbe stato necessario) e non avendo altresì dovuto sopportare, in tale ambito, delle spese indispensabili e relativamente elevate. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.